



COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Segreteria 2
Tel. 0445/385121
FAX 0445/385100
Cod. Fisc. e Partita IVA 00241790245
indirizzo e-mail : ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

ANNI SCOLASTICI
2015/2016 e 2016/2017

C.I.G. N. 6293429DE4

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle seguenti Scuole presenti sul territorio comunale :

- Scuola Secondaria di I grado "L. Milani"
- Scuola Primaria "Dante Alighieri"
- Scuola Primaria "Giovanni XXIII"

L'appaltatore dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche (giorni complessivi presunti annui n. 205 per le scuole primarie e secondaria di I grado) il servizio di raccolta e trasporto alle rispettive sedi scolastiche e riaccompagnamento a domicilio degli alunni destinatari del servizio.

Il servizio si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Zanè e consiste nel trasporto dai punti di raccolta alle scuole e viceversa secondo i percorsi indicati nell'allegato A) e precisati all'articolo 8) del presente Capitolato.

I percorsi del servizio sono riportati, a scopo puramente indicativo, nell'allegato A) al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 2 REGIME GIURIDICO DEL SERVIZIO

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D. Lgs.vo 22 dicembre 2000 n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28 aprile 2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 218 dell'1 agosto 2003 (disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- L.R. 14 settembre 1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. 3 aprile 2009, n. 11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale");
- L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e s.m.i.;
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 1 aprile 2010;
- D.M. 31 gennaio 1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. n. 46/1994 sugli autoservizi atipici.

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7) del presente Capitolato.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla legge 146 del 12 giugno 1990 e successive

modificazioni, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e all'istituzione scolastica interessata.

ARTICOLO 3 DURATA E RINNOVO DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è biennale, coincidente con gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di affidare un nuovo servizio consistente nella ripetizione dell'appalto per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

L'inizio e il termine di ciascun anno scolastico saranno comunicati con lettera alla ditta appaltatrice. Qualora alla scadenza dell'appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestatato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d'appalto, dietro semplice richiesta scritta, anche tramite fax o e mail, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora venisse adottato un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o fosse ravvisata l'opportunità della soppressione, anche parziale, del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante telegramma o lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo, e il contratto potrà essere risolto, anche parzialmente, senza alcun indennizzo alla Ditta appaltante. Nel caso di risoluzione parziale, l'importo del contratto è ridotto in proporzione alla riduzione del servizio.

ARTICOLO 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il costo annuo a base d'asta viene determinato in € 43.000,00 (quarantatremila/00) IVA esclusa, € 86.000,00 (ottantaseimila/00) IVA esclusa per il biennio e complessivi € 172.000,00 IVA esclusa comprensivo dell'eventuale ripetizione dell'appalto.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 81 del 9 aprile 2008 si precisa che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi di interferenze, conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti.

Il Corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 8) del presente Capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto, risultante dagli atti di gara, sarà corrisposto all'appaltatore direttamente dal Comune, come meglio precisato dal successivo articolo 5.

A partire dal secondo anno (2016/2017) il prezzo contrattuale determinato in sede di aggiudicazione è soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs.vo 163/2006.

Per il calcolo degli aggiornamenti dei prezzi, qualora non siano disponibili i dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D. Lgs.vo n. 163/2006, saranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevati dall'ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e la corrispondente data degli anni successivi.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'appalto risultante dagli atti di gara sarà annualmente corrisposto all'appaltatore mediante il pagamento di n. 10 acconti uguali mensili, ciascuno dell'importo pari ad 1/10 (un decimo) del costo complessivo del servizio oltre all'IVA, a partire dal mese di settembre.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta è liquidato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture mensili di acconto posticipate intestate al Comune di Zanè, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributi) attestante la regolare posizione dell'appaltatore.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità inflitte ai sensi dell'articolo 16) del presente Capitolato.

ARTICOLO 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI GARA

Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell'"Offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti all'"Offerta tecnica" e all'"Offerta economica".

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti:

A – "Offerta tecnica" massimo 40 punti

B – "Offerta economica" massimo 60 punti

A) All'"Offerta tecnica" il punteggio massimo di 40 punti sarà così ripartito con riferimento ad ognuno dei singoli "Parametri di qualità" di cui si compone tale offerta:

A) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO : 40 SU 100

A1) ETA' AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

MAX PUNTI 6

La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta in merito all'età del parco automezzi che la stessa intende utilizzare nel servizio oggetto del presente appalto secondo il seguente schema:

- | | |
|---|---------|
| ▪ per ogni autobus di immatricolazione dal 2013 al 2015 | punti 3 |
| ▪ per ogni autobus di immatricolazione dal 2010 al 2012 | punti 1 |
| ▪ per ogni autobus di immatricolazione dal 2000 al 2009 | punti 0 |

A2) IMPIEGO DI AUTOVEICOLI DOTATI DI CLIMATIZZATORE (ARIA CALDA E FREDDA) MAX PUNTI 2

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| ▪ per ogni autobus dotato di impianto | punti 1 |
|---------------------------------------|---------|

A3) UFFICIO E RIMESSA AUTOMEZZI

MAX PUNTI 8

La valutazione avverrà sulla base della distanza dal Comune di Zanè (avuto riguardo all'itinerario definito nel sito www.viamichelin.it) dell'ufficio e della rimessa degli automezzi che l'offerente dovrà dimostrare (titolo di proprietà, possesso, contratto d'affitto registrato o altro titolo idoneo) di disporre, o di potersi avvalere per tutta la durata del contratto.

Tale requisito verrà valutato secondo il seguente schema:

- | | |
|--|---------|
| ▪ se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè da 0 a 10 Km | punti 8 |
| ▪ se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè tra 10,01 a 15 Km. | punti 5 |
| ▪ se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè tra 15,01 a 20 Km. | punti 1 |
| ▪ se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè oltre 20 Km | punti 0 |

A4) PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE AUTISTA IMPEGNATO**MAX PUNTI 6**

sarà valutata l'esperienza del personale autista maturata nell'ambito del trasporto scolastico come segue:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ▪ oltre 3 anni scolastici | punti 3 ad unità |
| ▪ da 2 a 3 anni scolastici | punti 2 ad unità |
| ▪ per 1 anno scolastico | punti 1 ad unità |
| ▪ periodo inferiore ad un anno | punti 0 |

A5) PROGRAMMA DI ESERCIZIO – MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO**MAX PUNTI 16**

La ditta che formulerà un programma di esercizio proponendo soluzioni che possono costituire miglioramento delle linee e/o superamento di punti di criticità e comunque costituiscano miglioramento del servizio, in generale potranno essere attribuiti discrezionalmente dalla Commissione fino a punti 16. Saranno in particolare valutati gli elementi sottoindicati ai quali potranno essere attribuiti i punteggi per ciascuno indicati:

- 1) servizio di sorveglianza di un accompagnatore sull'autobus della linea Scuola Primaria Dante Alighieri punti 3
- 2) servizio di sorveglianza di un accompagnatore sull'autobus della linea Scuola Primaria Giovanni XXIII punti 3
- 3) diminuzione del tempo di permanenza dei bambini in autobus mediante ottimizzazione dei tempi del servizio anche con l'introduzione di autobus aggiuntivi punti 3
- 4) servizi gratuiti a richiesta del Comune di Zanè a favore delle Scuole per attività didattiche, andata e ritorno, a una distanza non superiore ai 30 Km calcolando quale punto di partenza la sede dell'Istituto scolastico interessato al servizio punti 1 a viaggio

A6) DISABILI**MAX PUNTI 2**

- per ogni autobus dotato di pedana per trasporto disabili punti 1

B) OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO : 60 SU 100

Il punteggio massimo di 60/100 sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso sul prezzo di gara. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale inferiore rispetto al prezzo migliore, secondo la seguente formula:

$$X = (P_b \times P_m) : P_o$$

Dove:

X = punteggio attribuito al concorrente

P_b = prezzo più basso offerto

P_m = coefficiente attribuito al fattore economico (60)

P_o = prezzo offerto dal concorrente

Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione qualora la Commissione esprima parere negativo in merito all'esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti o parte degli

offerenti.

L'esame delle offerte competerà ad apposita Commissione tecnica costituita successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economica più bassa. In caso di totale parità, sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio con comunicazione a mezzo fax della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel bando di gara e nel presente capitolato speciale d'appalto e del successivo contratto.

La frequenza del servizio è giornaliera, anche pomeridiana, ferma restando l'articolazione dell'orario scolastico disposta dalle autorità scolastiche locali, sulla base delle esigenze organizzative delle singole scuole.

Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio stesso.

Nell'organizzazione del servizio la Ditta dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'ufficio pubblica istruzione del Comune.

Il servizio del mattino indicativamente non potrà iniziare, per ciascun percorso, prima degli orari indicati nell'allegato A) al presente capitolato e dovrà essere ultimato in orari necessari e compatibili con l'inizio delle lezioni e comunque in orari in cui gli alunni possono essere affidati al personale di sorveglianza delle scuole.

Al termine delle lezioni la partenza dovrà essere concomitante con la cessazione dell'attività scolastica e il rientro dovrà essere garantito entro 40 minuti dalla partenza.

La ditta incaricata per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti.

Qualora per sopraggiunte avarie gli automezzi non potessero venire utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi o provvedendo comunque, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone.

In caso di contemporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l'affidatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune, salvo oggettiva impossibilità dovuta a neve, frane, allagamenti e altri eventi atmosferici tali da impedire la percorribilità delle strade in condizioni di sicurezza.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al risarcimento dei danni. In tal caso l'Ente appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

In caso di sciopero, l'aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l'appaltatore tempestivamente o almeno 24 ore prima, ove possibile.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al competente ufficio comunale il nominativo del referente quale responsabile del servizio. Il referente della Ditta dovrà essere munito di cellulare il cui numero dovrà essere comunicato all'ufficio pubblica istruzione e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni in cui si effettuerà il servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno a persone e/o automezzi.

ARTICOLO 8 PERCORSI E ORARI

Il servizio di trasporto è articolato sui percorsi descritti nell'allegato A) al presente capitolato, la cui estensione e caratteristiche di viabilità sono note all'appaltatore e prevede l'impiego di n. 2 (due) mezzi. E' comunque facoltà della ditta appaltatrice, con il consenso dell'Amministrazione, organizzare il percorso riassunto nell'allegato predetto in base a criteri di maggior razionalità, tenendo conto degli orari delle attività didattiche in ciascun plesso scolastico. Gli stessi percorsi potranno subire variazioni in ragione della possibile variazione del numero degli alunni frequentanti e richiedenti il servizio nel periodo di vigenza del contratto di servizio, ovvero in relazione all'eventuale nuova apertura o chiusura di sedi scolastiche nel territorio comunale, nonché per la possibile modifica dei tragitti conseguente a temporanee variazioni della viabilità locale.

Nel caso di variazioni comprese entro il 10% della lunghezza del percorso complessivo giornaliero non si dà luogo a modifica dell'importo dovuto.

Nel caso di variazioni in aumento o diminuzione a detta percentuale, l'importo dovuto alla ditta appaltatrice sarà rideterminato sulla base del prezzo al chilometro corrisposto, risultante dalla seguente operazione matematica:

- *canone annuo offerto (IVA esclusa) diviso il numero dei giorni di scuola dell'anno scolastico di riferimento diviso il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati.*

L'Amministrazione si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato in rapporto al numero di automezzi ancora utilizzati.

Ai soli fini della formulazione dell'offerta nell'allegato "A" si indica una percorrenza media complessiva giornaliera di Km 88 (ottantotto).

Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione comunale in funzione delle esigenze dell'autorità scolastica e quindi sono indicativi.

Qualora si verificasse un incremento degli utenti del servizio che comporti un incremento del numero dei mezzi da impiegare, con relativa modifica dell'importo contrattuale, il nuovo importo contrattuale sarà calcolato esclusivamente sulla base del costo giornaliero per autobus impiegato, determinato in base al prezzo offerto in sede di gara diviso i pullman utilizzati.

Gli itinerari e le fermate da effettuarsi in relazione ai tragitti riassunti nell'allegato A) sono proposti dall'Amministrazione alla Ditta appaltatrice all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base dell'ubicazione dell'abitazione di residenza degli alunni utenti del servizio.

E' vietata la raccolta e la consegna degli utenti al di fuori delle fermate indicate annualmente dall'Amministrazione.

Spetta al Comune il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5, ultimo comma del D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

Le fermate potranno corrispondere con la residenza degli utenti limitatamente agli alunni portatori di handicap sempre che le condizioni di percorrenza delle strade consentano il transito degli automezzi.

ARTICOLO 9

AUTOMEZZI DA IMPIEGARE

Per l' espletamento del servizio la ditta appaltatrice dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale; impiegare un numero di autobus non inferiore a 2 (due), adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

La Ditta appaltatrice dovrà altresì avere in disponibilità per l' intera durata dell' appalto un pullman di riserva.

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno avere, per tutta la durata contrattuale, la prima data di immatricolazione non anteriore al 2000 ed in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva Circolare n. 23 dell' 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.04.2010.

I mezzi utilizzati devono essere mantenuti secondo quanto previsto dall' attuale normativa per la tutela dell' ambiente – Bollino blu (artt. 58 e 65 bis della L.R. n. 33/85, 58 bis e 65 ter introdotti con gli artt. 1 e 2 della L.R. 30 giugno 2006 n. 12).

Sui mezzi non potrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita, come indicato sul libretto di circolazione. **Non sono ammessi passeggeri in piedi.**

I mezzi adibiti al servizio dovranno esporre un cartello, visibile per l'utenza indicante "COMUNE DI ZANE' – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO".

ARTICOLO 10

PERSONALE DI SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti riguardanti l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D. Lgs.vo 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161/2005.

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto dell' appalto, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti pubblici di lavoro dell' area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del

servizio;

- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).

Dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della Legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida" stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.03.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

L'Appaltatore, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e della Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.). La Ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune, la Scuola e viceversa.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale, compreso l'accompagnatore ove previsto, osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, le coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla Ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17) del presente contratto.

Eventuali sostituzioni o variazioni dovute ad altre cause dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

ARTICOLO 11

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

La Ditta Appaltatrice è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs.vo n. 81/2008).

L'inosservanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento della somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

1. aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
3. aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In sede di prima applicazione dell'affidamento, gli adempimenti di cui al precedente paragrafo dovranno essere attuati entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice è altresì tenuta all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità

delle persone addette al servizio e dei terzi trasportati; pertanto ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà su di essa, restandone completamente esonerata l'Amministrazione comunale;

- puntuale rispetto della normativa del Codice della Strada;
- osservanza dell'obbligo di trasportare un numero di alunni non superiore a quello per il quale ogni automezzo è omologato;
- controllo del limite di velocità mediante adozione su tutti gli automezzi del cronotachigrafo;
- obbligo di documentare l'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata;
- retribuzione del personale e relativi oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- pulizia e lavaggio igienizzante degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione;
- di disporre di ufficio e rimessa a salvaguardia degli automezzi nei momenti di sosta dal servizio scolastico (titolo di proprietà, possesso, affitto con contratto registrato o altro titolo idoneo) da documentare tramite idoneo titolo giuridico, in località adeguata a raggiungere il luogo del servizio quotidianamente e viceversa per tutta la durata dell'appalto rispettando le modalità, tempi e condizioni previsti nel presente capitolato anche in caso di sostituzione di automezzi.

ARTICOLO 13

ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Il servizio di cui trattasi dovrà essere svolto ponendo particolare attenzione agli impatti ambientali, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro. La ditta si impegna a rendere disponibile copia delle autorizzazioni e i dati che potrebbero venire richiesti dal Comune di Zanè al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti-impatti ambientali ed il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative vigenti.

ARTICOLO 14

CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e addetto al servizio di accompagnamento, ove previsto. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, ecc.).

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta risponderà direttamente dei danni provocati in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte delle società assicurative.

L'impresa appaltatrice costituisce e consegna all'Ente appaltante prima dell'avvio del servizio idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata relative a:

SCUOLABUS : i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), ai sensi della legge n. 990/1969 e s.m.i., per un importo adeguato con massimali garantiti pari ad almeno € 15.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità dello stesso anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ARTICOLO 16

SANZIONI E PENALITA'

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione all'aggiudicatario, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00).

In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore o non imputabili in alcun modo alla ditta incaricata, sono previste le sottoelencate sanzioni:

- corsa non effettuata o effettuata con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio: da € 100,00 a € 250,00 per ognuna;
- violazione dei profili orari come definiti a norma del contratto o effettuazione del servizio

fuori dai tempi convenuti: € 100,00 al giorno per ogni violazione;

- inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, di ricovero in luogo coperto degli automezzi, mancata revisione e carenza di cronotachigrafo: € 500,00 ad automezzo;
- inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio: da € 150,00 a € 300,00;
- sostituzione del personale con altro personale non rispondente alle caratteristiche e requisiti richiesti: € 250,00 al giorno per persona;
- carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati per il trasporto: fino a un massimo di € 100,00 al giorno.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs.vo 163/2006;
- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia del servizio di trasporto e in particolare del servizio di trasporto scolastico a cui la ditta affidataria deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorchè non espressamente richiamate nel presente Capitolato d'Appalto;
- cessione in tutto in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali, nonché in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- nel caso di insufficienze, inadempienze violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Comune si riserva, inoltre, di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione;

- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- per contravvenzione alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
- per reiterati inadempimenti;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'articolo 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. e anticipata via fax, con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni quindici per la presentazione di eventuali repliche.

Nel caso di risoluzione la ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

L'Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione, escluso quello per pubblico interesse, l'impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

ARTICOLO 18 ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possono essere derivati dall'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 19 CAUZIONE PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, la Ditta è tenuta a prestare una cauzione provvisoria del 2% dell'importo complessivo dell'appalto – pari ad € 1.720,00 (millesettecentoventi/00) costituita ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs.vo 12/04/2006, n. 163, secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs.vo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.

ARTICOLO 20

CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà costituire, per tutta la durata dell'appalto, una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto prescritto dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006.

La garanzia fidejussoria potrà essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del C.C. (onere della tempestiva e diligente escussione del debitore principale da parte del creditore);
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione per la parte della quale la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere durante l'esecuzione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs.vo 163/06 (possessione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% del valore complessivo del contratto. L'affidamento del subappalto è sottoposto a tutte le condizioni di cui all'art. 118, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006.

In particolare il concorrente all'atto dell'offerta deve:

- indicare le parti del servizio che intende subappaltare;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio del servizio;
- trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

- trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture debitamente quietanzate, relative ai pagamenti dell'aggiudicatario medesimo corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Zanè conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Zanè non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Zanè contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio di altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'articolo 13 del citato D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, alle notificazioni dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'onori, quando previsto.

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'aggiudicatario, questo si dovrà impegnare:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli artt. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Zanè con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

ARTICOLO 23

SPESE

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico della ditta appaltatrice.

ARTICOLO 24

DOMICILIO LEGALE

La Ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà eleggere domicilio legale a Zanè.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto, è competente il Foro di Vicenza.

ARTICOLO 25

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone, ancorché alle altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.

ALLEGATI:

A) percorsi